



Bruxelles, 9.6.2023  
COM(2023) 301 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal  
regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni  
e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e  
96/61/CE del Consiglio**

## 1. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, del 18 gennaio 2006 (di seguito il "regolamento") ha istituito un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello dell'UE sotto forma di banca dati elettronica. Fornisce un accesso pubblico e gratuito ai dati sulle emissioni nell'ambiente di sostanze inquinanti derivanti da attività industriali e rientra nel quadro di monitoraggio dell'inquinamento zero dell'UE. Il regolamento attua il protocollo di Kiev dell'UNECE (di seguito il "protocollo") sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. L'articolo 8, paragrafo 3, e gli articoli 18 e 18 bis del regolamento conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati i) al fine di integrare il regolamento stesso avviando la comunicazione di dati sulle emissioni di sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse e ii) per adeguare gli allegati II e III del regolamento a) al progresso scientifico e tecnico e/o b) in seguito all'adozione, da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo, di eventuali modifiche dei suoi allegati. L'allegato II contiene l'elenco delle sostanze inquinanti contemplate dal regolamento unitamente alle soglie di emissione, mentre l'allegato III è stato soppresso dal 1° gennaio 2020 a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1010<sup>2</sup>.

## 2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta dall'articolo 18 bis, paragrafo 2, del regolamento, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. Esso impone inoltre alla Commissione di elaborare una relazione al riguardo. La delega è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. A norma dell'articolo 18 bis, paragrafo 3, la delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

## 3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

La Commissione riferisce di non aver adottato atti delegati. I dati raccolti a norma della legislazione dell'UE in materia di protezione della qualità dell'aria e delle acque forniscono informazioni sufficienti sulle emissioni diffuse di sostanze inquinanti a sostegno dell'attuazione della strategia tesa a conseguire un inquinamento zero. Tali informazioni sono servite da base per la relazione sul monitoraggio e sulle prospettive per l'inquinamento zero, pubblicata nel 2022<sup>3</sup>. Inoltre le riunioni delle parti firmatarie del protocollo di Kiev non hanno adottato alcuna decisione che richieda l'adozione di un atto delegato al fine di adeguare l'allegato II del regolamento.

---

<sup>1</sup> GU L 33 del 4.2.2006, pag.1.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).

<sup>3</sup> [Commissione europea, J.R.C., Zero Pollution Outlook 2022](#), EUR 31248 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2022, ISBN 978-92-76-57575-7, doi:10.2760/778012, JRC129655.

#### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione non ha esercitato, nel corso degli ultimi cinque anni, i poteri delegati conferitile dal regolamento (CE) n. 166/2006. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.